

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE

<p><i>Requisiti di onorabilità</i></p>	<p>L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 del D.Lvo 114/1998 smi, sostituito dall'art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs 6 agosto 2012 n. 147:</p> <p>1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione :</p> <p>a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;</p> <p>b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;</p> <p>c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;</p> <p>d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;</p> <p>e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;</p> <p>f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla <i>legge 27 dicembre 1956, n. 1423</i>, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla <i>legge 31 maggio 1965, n. 575</i>, ovvero a misure di sicurezza.</p> <p>2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) f) sopradescritti), o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.</p> <p>Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.</p> <p>Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.</p> <p>In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'<i>articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</i>. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.</p>
--	--

<p><i>Requisiti professionali</i></p>	<p>Per la <b>vendita di generi alimentari e di somministrazione</b> occorre presentare la SCIA sanitaria ed è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71 comma 6, del D. Lgs. 59/2010, e come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 147/2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;</li> <li>• avere, per almeno due anni, non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;</li> <li>• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;</li> <li>• Sia per le imprese individuali che per le società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale;</li> <li>• essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande e/o per</li> </ul>
---------------------------------------	--

l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (tabelle merceologiche I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) presso la Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;

- aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e/o per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (tabelle merceologiche I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) presso la Camera di Commercio

Normativa:

D.lgs 59/2010 Circolare ministeriale n. 3635/c del 06.05.2010

D.Lgs 147/2012 Circolare ministeriale n. 3656/c del 12.09.2012

Aggiornato il 22/11/2012